

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
CECCANTI,

Anticipazione del controllo della Corte costituzionale sui referendum abrogativi dopo la raccolta di centomila firme

Onorevoli colleghi!

Varie cause, a partire dalle semplificazioni introdotte nella raccolta delle firme, stanno portando ad un considerevole aumento delle richieste di referendum abrogativo. Di per sé la crescita della partecipazione, anche grazie all'eliminazione di ostacoli burocratici, è una ricchezza per il sistema, anche per sollecitare il Parlamento a rispondere a domande della società.

Tuttavia questi cambiamenti impongono anche un'attenta considerazione per possibili squilibri istituzionali. Esistono da tempo alcune proposte di riforma costituzionale, come l'aumento a ottocentomila delle firme da richiedere e, contestualmente, l'abbassamento del quorum di partecipazione, ad esempio alla metà più uno dei votanti alle precedenti elezioni politiche.

In questa fase finale della legislatura vale però la pena di concentrarsi su proposte a Costituzione invariata. Tra di esse vi può essere quella, anch'essa già da tempo al centro del dibattito, di anticipare il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale in modo da evitare una possibile frustrazione per grandi raccolte di firme che si possono però muovere fuori dai parametri costituzionali sanciti dall'articolo 75 della Carta e dalla giurisprudenza della Corte. La raccolta di centomila firme segnala già un consenso minimo sufficiente, tale da non inflazionare l'accesso alla Corte e nel contempo consente alla Corte di pronunciarsi con serenità, senza poter essere criticata di opporsi a richieste con grande consenso. In caso di giudizio positivo della Corte la raccolta poi proseguirebbe per la raccolta delle firme ulteriori.

Per questa ragione auspichiamo un esame sollecito della presente proposta, che eliminerebbe in via preventiva un'importante fonte di conflitti

Art. 1

Nella LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 sono apportate le seguenti modifiche

1.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

“Art. 32

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1 gennaio al 31 ottobre.

Quando la richiesta ottiene entro un mese un minimo di centomila firme e un massimo di centoventimila, i promotori depositano le sottoscrizioni all'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione che a norma dell'articolo 12 la esamina allo scopo di accertare che essa sia conforme alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro dieci giorni dal deposito l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità della richiesta, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al dieci giorni per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13.

Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro ulteriori dieci giorni, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta. Qualora, successivamente, la Corte costituzionale, entro trenta giorni dall'ordinanza, decida per l'ammissibilità, la raccolta di firme riprende per due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza e comunque in data tale da consentire il deposito di almeno cinquecentomila firme entro il 31 ottobre.

Dopo il 31 ottobre l'Ufficio Centrale esamina la richiesta finale con analoga procedura e analoghi termini.

Con l'ordinanza di ammissibilità l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia. e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

2. L'art. 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 33.

Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio entro venti giorni e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione e' data comunicazione di ufficio i delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro ulteriori cinque giorni, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

Della sentenza e' data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.”

3. L'art. 34 è sostituito dal seguente:

“Art. 34.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio Centrale della Cassazione successiva sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per l'elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione-“